

RASSEGNA NEWS

tecnico-giuridica

norme, regole, leggi, sentenze, tecniche, tecnologie,
materiali e prodotti, prassi in materia edilizia, urbanistica,
paesaggio, lavori pubblici e professione

F.O.A.V.
federazione
regionale
degli ordini
degli architetti
del veneto



N.B.: RassegnaNews non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi

© Romolo Balasso architetto

RASSEGNA NEWS N. 3-2008

SOMMARIO

- Novità legislative nazionali di luglio e agosto 2008

Rassegna NEWS è una iniziativa FOAV e Tecnojus per rendere disponibili dei documenti di lavoro del Centro Studi sottoforma di rassegna delle principali notizie tecnico-giuridiche (leggi, norme, sentenze, ...), in modalità sistematica e strutturata, fornendo i riferimenti normativi richiamati e/o un breve testo di commento, oltre che eventuali riferimenti per l'approfondimento.

Giuseppe Pilla architetto
Presidente FOAV

Romolo Balasso architetto
Presidente Tecnojus Centro Studi

Per informazioni: info@tecnojus.it

La presente rassegna è stata possibile grazie al contributo di:

e a:



► **D.M. 6 maggio 2008 (in G.U. n. 153 del 2-7-2008)**

Con riferimento al D.M. 14 gennaio 2008, risultano approvati anche "il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30." Mancando ogni precisazione in tal senso la sua entrata in vigore è quella ordinaria ossia 15 gg dopo la pubblicazione in G.U., quindi il 17-07-2008.

► Capitolo 11.7
D.M.
14.01.2008

► Il capitolo 11 del DM in questione è riferito ai "Materiali e prodotti per uso strutturale", mentre il capitolo 11.7 è riferito ai "Materiali e prodotti a base di legno".

Come noto il capitolo 11.7 è suddiviso nei seguenti sotto capitoli:

- 11.7.1 - Generalità
- 11.7.2 - Legno massiccio
- 11.7.3 - Legno strutturale con giunti a dita
- 11.7.4 - Legno lamellare incollato
- 11.7.5 - Pannelli a base di legno
- 11.7.6 - Altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale
- 11.7.7 - Adesivi
- 11.7.8 - Elementi meccanici di collegamento
- 11.7.9 - Durabilità del legno e derivati
- 11.7.10 - Procedure di qualificazione e accettazione

► Le tabelle
4.4.III e 4.4.IV
del D.M.
14.01.2008

► Le tabelle in questione sono riferite al capitolo 4, "Costruzioni civili e industriali", segnatamente al sottocapitolo 4.4, "Costruzioni in legno".

La tabella 4.4.III, riferita al capitolo 4.4.6 "resistenze di calcolo", è relativa ai coefficienti parziali di sicurezza γ_M per le proprietà dei materiali (γ_M è il coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale).

La tabella 4.4.IV, invece, riferita al capitolo 4.4.7 "Stati limite di esercizio", è relativa ai Valori di K_{mod} per legno e prodotti strutturali a base di legno (K_{mod} è il coefficiente correttivo che tiene conto dell'effetto, sui parametri di resistenza, sia della durata del carico sia dell'umidità della struttura.)

► **D.P.C.M. 6 maggio 2008 (in G.U. n. 164 del 15-7-2008)** – in vigore dal 16-7-2008

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha per oggetto «Approvazione "del modello unico digitale per l'edilizia"» "per la presentazione allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle istanze in materia di attività edilizia, comprendente anche le informazioni necessarie per l'aggiornamento degli atti catastali, e le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi".

In realtà non viene approvato il modello unico suddetto bensì rinviata la sua definizione ad una commissione formata da sei componenti nominati in egual misura da ANCI, Conferenza dei presidenti delle regioni e Agenzia del territorio, oltre al presidente nominato dal dipartimento per gli affari regionali ed autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I lavori della commissione devono chiudersi entro il 31 dicembre 2008 e il modello unico digitale e le caratteristiche dell'infrastruttura definiti saranno approvati con successivo DPCM da emanarsi entro il 31 gennaio 2009.

Il modello unico digitale per l'edilizia è stato previsto dall'art. 34-quinquies, recante "Disposizioni di semplificazione in materia edilizia", della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, avente per oggetto "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione".

Il riferimento all'art. 5 del testo unico edilizia è significativo laddove assegnava, tra le funzioni, quella di fornire informazioni sulle materie di competenza anche mediante predisposizione di un archivio informatico. L'informatizzazione della P.A., come noto, è un obiettivo precipuo perseguito dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

► Art. 34-
quinquies
legge 9-3-06
n. 80 (di
conversione,
con modifiche,
del decreto
legge

► 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di

10.1.060 n. 4)

costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;

b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

▶ Art. 5, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 – sportello unico per l'edilizia

▶ 1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.

2. Tale ufficio provvede in particolare :

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora articoli 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

omissis

Novellato l'art. 159 Codice Beni Culturali e del Paesaggio

▶ **Legge 2 agosto 2008 n. 129 (in G.U. n. 180 del 2-8-2008)** – in vigore dal 3-8-2008

Con l'art. 4 quinquies della legge di conversione del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, è stato novellato (sostituito) l'art. 159 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

L'articolo in questione si riferisce al "Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica" già oggetto di altre modificazioni precedenti.

▶ Dossier Tecnojus su sito web del Centro Studi

▶ Le numerose modificazioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, hanno motivato la redazione di un dossier di approfondimento e risorse in materia, accessibile sul sito del Centro Studi (www.tecnojus.it), sezione dedicata al Paesaggio.

Il Dossier, anche se deve ritenersi sempre work in progress, è in fase di completamento; la sua pubblicazione è stata decisa per rendere disponibili sin da subito i contenuti già elaborati, tra i quali, nella sezione normativa del dossier, è possibile scaricare i Codici nelle varie versioni modificate e coordinate.

In altri termini si è ritenuto rendere disponibili le varie "versioni" del codice nei diversi periodi di riferimento in relazione alle modifiche apportate con i vari decreti correttivi.

Modifiche a diversi provvedimenti

▶ **Legge 6 agosto 2008 n. 133 (in G.U. n. 195 del 21-8-2008, suppl. ord. 196)** – in vigore dal 22-8-2008

Con l'art. 4 quinquies della legge di conversione del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, è stato novellato (sostituito) l'art. 159 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

L'articolo in questione si riferisce al "Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica" già oggetto di altre modificazioni precedenti.

▶ d.lgs. 192/05 efficienza

▶ Con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, avente ad oggetto "attuazione della direttiva

energetica
edifici

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, così come modificato dal d.lgs. n. 311/2006, la legge 133/08 Abroga:

- Dell'articolo 6, avente ad oggetto la certificazione energetica, i commi 3 e 4 relativi all'obbligo di allegazione e messa a disposizione dell'attestato di certificazione energetica, degli immobili già in provvisti, in caso, rispettivamente, di trasferimento e locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari;
- Dell'art. 15, avente ad oggetto le sanzioni, i commi 8 e 9 relativi alla nullità del contratto di compravendita o di locazione invocabile dall'acquirente o dal conduttore.

Sul sito www.tecnjus.it è possibile scaricare il testo coordinato del d.lgs. 192/2005 in vigore dal 3-8-2008 (sezione "edilizia")

▶ d.m. 37/2008
sugli impianti
interni agli
edifici

▶ Confermata l'abrogazione dell'art. 13 del D.M. 37/2008, rubricato "Documentazione", relativo all'obbligo di conservazione di documentazione amministrativa e tecnica, nonché del libretto di suo e manutenzione, in caso di trasferimento dell'immobile, e sull'obbligo di riportare sull'atto di trasferimento dell'immobile la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa di sicurezza.

Sul sito www.tecnjus.it è possibile scaricare dalla homepage il testo coordinato del decreto in questione (documentoNews n. 1-2008).

▶ Modalità di
pagamento
compensi
professionali

▶ *Art. 32- Strumenti di pagamento*

1. *All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;*
- b) *l'ultimo periodo del comma 10 e' soppresso.*

2. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.*

Sul sito www.tecnjus.it è possibile scaricare dalla homepage il documentoNews n. 2-2008 aggiornato con la legge di conversione, illustrante tutte le modifiche apportate alle modalità di pagamento dei compensi professionali.